Avv. Francesco De Zuani
20122 Milano - Via Festa Del Perdono 1
Tel 02.87236666-02.87236868
Cell. 348.2228522
francesco.dezuani@fastwebnet.it

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

SEZIONE III

ESECUZIONI MOBILIARI

GIUDICE DOTT.SSA CHIEFFO

ORIGINALE

AVVISO DI VENDITA

Nella procedura esecutiva mobiliare n. **913/2018 R.G.E.** promossa da ECO-TRASS S.R.L. contro: indicazione omessa ai sensi dell'art. 174, comma 9, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

l'avv. Francesco De Zuani, con Studio in Milano, via Festa del Perdono n. 1, professionista delegato ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c. dal Giudice dell'esecuzione dott. Marcello Piscopo alle operazioni di vendita con ordinanza emessa il 17 settembre 2019, visto l'art. 569 c.p.c. e l'art. 591 bis c.p.c.,

AVVISA

che si procederà in un lotto unico alla vendita delle azioni detenute dalla società debitrice esecutata nella società FRATELLI VISCONTI S.A.P.A. DI GIANMARIA VISCONTI & C. con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 20, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi con il numero di iscrizione e codice fiscale: 03395360161, pari al 2,91 % del capitale sociale versato.

Il tutto come meglio descritto nella perizia di stima redatta dall'esperto nominato, dott.ssa Susj Castenetti

A tal fine

AVVISA

che è fissata la **VENDITA della quota sopra indicata per il giorno 30 settembre 2022 alle ore 9,00 presso lo Studio Legale De Zuani in Milano via Festa del Perdono n. 1.**

Il valore della quota, come stabilito nel provvedimento emessa dal Giudice dell'esecuzione il 23 marzo 2021, è fissato in **Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00)**.

Rilancio minimo in caso di gara di **Euro 5.000,00 (cinquemila/00)**.

Custode giudiziario della partecipazione pignorata è stato nominato il professionista delegato.

Gli offerenti dovranno presentare in busta chiusa l'offerta di acquisto in bollo dell'importo vigente presso lo Studio in **Milano, via Festa del Perdono n. 1, il giorno 29 settembre 2022, dalle ore 9,00 alle ore 13,00**.

Nell'offerta, se fatta da persona fisica, dovranno essere indicati: numero del lotto, nome, cognome, data, luogo di nascita, codice fiscale e regime patrimoniale dell'offerente, ovvero, se fatta da persona giuridica, dovranno essere indicati: denominazione o ragione sociale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese, codice fiscale e partita I.V.A. e generalità del legale rappresentante con l'indicazione dell'atto di attribuzione dei relativi poteri, il tutto appositamente certificato da visura aggiornata rilasciata dal competente Registro delle Imprese dalla quale risultino tali poteri o procura notarile che giustifichi gli stessi. In caso di offerta in nome e per conto di un minore dovrà essere inserita nella busta l'autorizzazione del Giudice Tutelare. L'offerente dovrà dichiarare residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Milano ai sensi dell'art. 582 c.p.c.; in mancanza, le notificazioni e comunicazioni potranno essergli effettuate presso la Cancelleria.

La dichiarazione di offerta sottoscritta dall'offerente con l'indicazione delle generalità, dovrà, inoltre contenere l'indicazione del bene che si intende acquistare e del prezzo offerto. L'offerta si intende irrevocabile.

Gli offerenti dovranno contestualmente prestare cauzione pari al 10% del prezzo offerto mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: "*Procedura esecutiva n. 913/2018 R.G.E.*" inserito nella busta chiusa, insieme all'offerta di acquisto sottoscritta, ed alla fotocopia di un proprio valido documento di identità.

Ai sensi dell'art. 571 c.p.c., la parte esterna del plico dovrà contenere la sola indicazione del:

-nome e cognome del soggetto presentatore della busta;

-nome e cognome del professionista delegato (con omissione del titolo o di ogni altra indicazione);

-data della vendita (con omissione dell'orario).

All'udienza di vendita senza incanto sono convocati gli offerenti e le parti e la vendita si svolgerà secondo le modalità di cui agli artt. 570 - 575 c.p.c. ed indicate nella predetta ordinanza di delega del Giudice dell'esecuzione previa determinazione sull'ammissibilità delle offerte.

Saranno in ogni caso dichiarate inefficaci:

-le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato;

-le offerte inferiori al prezzo base d'asta;

-le offerte non accompagnate da cauzione prestata con le modalità di cui sopra.

Qualora sia stata presentata una sola offerta pari o superiore al prezzo base d'asta, la stessa sarà accolta.

In caso di aggiudicazione, il professionista delegato provvederà a porre in essere gli adempimenti indicati nell'art. 2471 cod. civ. e nell'art. 10 dello Statuto della società FRATELLI VISCONTI S.A.P.A. DI GIANMARIA VISCONTI & C. il cui contenuto viene integralmente trascritto: *ART. 10) - TRASFERIMENTO AZIONI Le azioni non possono essere alienate, con effetto verso la società a soggetti diversi dai discendenti consanguinei, dal coniuge e dai fratelli consanguinei del loro titolare e dagli altri azionisti, e da coloro che siano soci delle società di capitali soci e al momento della costituzione della presente società e che siano ancora tali al momento del trasferimento delle azioni, se non siano state preventivamente offerte in opzione a questi ultimi, con diritto di accrescimento fra loro. Il socio che intenda alienare o comunque trasferire la propria partecipazione, anche in parte, dovrà, quindi, darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al presidente del consiglio degli amministratori accomandatari o all'accomandatario amministratore unico; la comunicazione deve contenere l'indicazione del soggetto a cui favore si intende effettuare il trasferimento (con le relative generalità), il titolo del trasferimento e le sue condizioni, fra le quali, in particolare, il corrispettivo, se previsto, e le modalità di pagamento. Il presidente del consiglio degli amministratori accomandatari o all'accomandatario amministratore unico deve comunicare con lo stesso mezzo, entro quindici giorni dal ricevimento della precedente comunicazione, agli altri azionisti detta offerta, ciascuno dei quali potrà dichiarare di accettarla, in proporzione alle azioni già possedute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'organo amministrativo della società nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora qualche azionista non intenda avvalersi del diritto dell'opzione, la quota di azioni già offertagli verrà riofferta agli azionisti sempre pro quota. Le azioni offerte debbono essere trasferite entro un mese dalla data in cui il presidente del consiglio degli amministratori accomandatari o l'accomandatario amministratore unico avrà comunicato all'azionista offerente, per raccomandata con avviso di ricevimento, l'accettazione dell'offerta con l'indicazione degli azionisti accettanti e delle quantità da trasferire a ciascuno di essi. In tutti i casi in cui la natura del negozio di trasferimento non preveda un corrispettivo, ovvero quando il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno la partecipazione con il pagamento all'offerente della somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Collegio Arbitrale di cui infra. Parimenti, nel caso in cui il corrispettivo del trasferimento risultante dall'offerta di prelazione sia costituito da una somma in denaro e detto prezzo sia ritenuto eccessivo da*

uno qualsiasi dei soci che abbiano dichiarato, con le suddette modalità, di voler esercitare il diritto di prelazione, il prezzo sarà determinato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Collegio Arbitrale di cui infra. Per alienazione si intende non soltanto il trasferimento della piena proprietà delle azioni ma anche quello della nuda proprietà o di altro diritto reale sulle azioni. In questo caso l'offerta in opzione avrà per oggetto il diritto reale e il relativo prezzo di trasferimento sarà determinato in base al valore corrente delle attività della società dedotte le eventuali passività da parte del Collegio Arbitrale di cui infra. Le azioni pervenute in proprietà o altro diritto reale per donazione o successione legittima o testamentaria a soggetti che non siano discendenti consanguinei, coniugi o fratelli consanguinei dell'azionista dante causa o altri possessori di azioni o da coloro che siano soci delle società di capitali socie al momento della costituzione della presente società e che siano ancora tali al momento del trasferimento delle azioni, dovranno essere offerte in opzione a questi ultimi nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi. Le disposizioni che precedono sono applicabili alla alienazione delle obbligazioni convertibili in azioni della società, alla alienazione dei diritti di opzione relativi alle azioni di nuova emissione. Il diritto di opzione non è esercitabile nel caso in cui il trasferimento delle azioni avvenga da società fiduciarie, autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge, nei confronti dei fiducianti originari, loro discendenti consanguinei o fratelli consanguinei, previa esibizione del mandato fiduciario. Chi intende trasferire le proprie azioni dovrà, oltre ad attuare la procedura per la prelazione, comunicare all'Organo Amministrativo le generalità del soggetto a favore del quale intende effettuare il trasferimento specificando gli elementi utili all'espressione del gradimento nonché le condizioni del trasferimento. L'Organo Amministrativo dovrà comunicare al socio offerente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria decisione in ordine al gradimento entro il termine fissato per l'esercizio del diritto di prelazione. Il mancato gradimento costituirà giusta causa di recesso, salvo l'esercizio del diritto di prelazione ed il caso in cui l'organo Amministrativo indichi altro soggetto disponibile ad acquistare le azioni alle condizioni indicate dal cedente. In mancanza di comunicazione nel suddetto termine il gradimento si intende concesso….

La valutazione condotta sulla società FRATELLI VISCONTI S.A.P.A. DI GIANMARIA VISCONTI & C., come illustrata nel presente documento e in funzione della metodologia valutativa prescelta, ha portato il sottoscritto perito a definire il valore corrente ed economico della stessa alla data del 30.9.2018 in € 28.975.093; conseguentemente, il valore delle azioni di proprietà della società -omissis- nella società FRATELLI

VISCONTI S.A.P.A. DI GIANMARIA VISCONTI & C., corrispondente al 2,91% del Capitale Sociale di quest'ultima, assomma ad € 840.000 (valore arrotondato). Il perito ha inoltre verificato in relazione al trasferimento delle azioni l'esistenza di un diritto di prelazione e di gradimento, a favore degli altri soci (art. 10 dello Statuto)".

Decorso il termine di legge previsto senza che la succitata società abbia presentato l'offerta e decorsi i termini indicati nel predetto art. 10 dello statuto, senza che i soci abbiano presentato offerte in prelazione o manifestato il proprio dissenso al gradimento, l'aggiudicazione, da provvisoria, diverrà definitiva.

L'aggiudicatario entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione dovrà versare al professionista delegato il saldo del prezzo dedotta la cauzione, oltre le spese di trasferimento, determinate in base alla tipologia di vendita ed alle norme in vigore, mediante due distinti assegni circolari non trasferibili intestati al conto corrente vincolato all'ordine del Giudice dell'esecuzione, denominato "*Procedura esecutiva n. 913/2018 R.G.E.*".

***

Si informano gli interessati all'acquisto che, al momento di redazione del presente avviso, non risulta ancora depositato il bilancio di esercizio dell'anno 2019. A tale riguardo, si invitano gli interessati all'acquisto a prendere contatto con il professionista delegato al fine di rendersi edotti in merito a tale adempimento.

Si riportano altresì quanto indicato dall'esperto dott.ssa Dusj Castenetti alla pagina settantanove della relazione di stima che forma parte integrante del presente avviso e deve essere consultata dagli interessati all'acquisto: "*7. PRESTAZIONI ACCESSORIE E LIMITAZIONI ALLA TRASFERIBILITA' DELLE AZIONI. Non sono state riscontrate prestazioni accessorie connesse alle azioni detenute dalla società Evergreen S.r.l. nella società FRATELLI VISCONTI S.A.P.A. DI GIANMARIA VISCONTI & C.. In merito, invece, ad eventuali limitazioni relative alla trasferibilità di tali azioni, l'art.10 dello Statuto della Società periziata, FRATELLI VISCONTI S.A.P.A. DI GIANMARIA VISCONTI & C., prevede la seguente clausola di prelazione e di gradimento…*"

Si fa presente che sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia "https://portalevenditepubbliche.giustizia.it" e sui siti internet "*www.legalmente.net*" "*www.entietribunali.it*", si pubblicherà copia dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione, del presente avviso di vendita e della perizia di stima, da intedersi qui integralmente trascritta, la quale deve necessariamente essere consultata dagli interessati all'acquisto unitamente ai documenti allegati.

Tra il compimento delle forme di pubblicità e la data fissata per l'esame delle offerte decorrerà un termine non inferiore a 45 giorni liberi.

Si avvisa, infine, che tutte le attività le quali, ai sensi dell'art. 576 e segg. c.p.c., debbono essere compiute in Cancelleria o avanti al Giudice dell'esecuzione, o dal Cancelliere o dal Giudice dell'esecuzione, saranno effettuate dal professionista delegato presso il proprio Studio, ove gli interessati potranno assumere ulteriori informazioni.

Avv. Francesco De Zuani

20122 - Milano, Via Festa Del Perdono 1

Tel.: 02.87236666 - 02.87236868

Per informazioni:

lunedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00

e-mail: francesco.dezuani@fastwebnet.it

Milano, 30 giugno 2022

Avv. Francesco de Zuani